

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 63-13005

Legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29 "Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37". Istruzioni attuative - Seconda parte.

A relazione dell'Assessore Taricco:

La legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29, istitutiva dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, del D.lgs. 228/2001, all'art. 13 demanda alle istruzioni attuative la definizione degli indirizzi e delle modalità per la costituzione ed il funzionamento dei distretti, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare.

Nello specifico, alle istruzioni è attribuita la definizione di:

a) indirizzi e modalità per la costituzione dei distretti, di cui all'articolo 6, comma 1 e per l'adeguamento alla normativa vigente dei distretti costituiti ai sensi delle leggi regionali n. 20/1999 e n. 26/2003;

b) criteri operativi per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio in ordine allo stato di attuazione del piano distrettuale e all'attività svolta dal distretto;

c) modalità di partecipazione e percentuale di cofinanziamento della Regione alle spese di funzionamento dei distretti entro il tetto massimo di spesa stabilito dalle leggi annuali di bilancio;

d) modalità per garantire il raccordo delle strutture regionali nell'attuazione delle politiche agrarie distrettuali;

e) numero dei rappresentanti del tavolo di distretto che l'assessore regionale competente in materia di agricoltura convoca al fine di garantire un ruolo consultivo alle istituzioni locali e alle rappresentanze economiche e sociali del territorio distrettuale con riferimento alla proposta di piano redatta dal distretto;

f) procedure e modalità per la costituzione delle strade del vino e delle strade dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità;

g) procedure e modalità per la costituzione delle agroteche regionali;

h) contenuti dei disciplinari delle strade del vino, delle strade dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità e delle agroteche regionali;

i) forme e modalità costitutive per la sperimentazione di aggregazioni distrettuali temporanee e flessibili;

l) termini entro i quali i distretti dei vini sono assoggettati alla nuova disciplina in materia distrettuale e la durata dell'incarico dei Commissari nominati con decreto prot. n. 27588/DA 11.00 del 17/11/2008.

La Giunta regionale, considerata la complessità delle tematiche oggetto di definizione da parte delle istruzioni attuative, nonché l'urgenza nel determinare gli indirizzi in ordine alla costituzione dei distretti, con deliberazione n. 56-12247 del 28/09/2009 ha approvato una prima parte di istruzioni per l'applicazione della legge, nella quale sono stati definiti i punti a), c), d), e), i), dell'elenco di cui sopra, demandando ad una successiva fase di elaborazione la definizione dei restanti punti.

La Direzione Agricoltura, avvalendosi dell'attività di consulenza del Dipartimento di Economia ed ingegneria Agraria, forestale ed ambientale dell'Università di Torino (DD n. 999 del 18/11/2008), ha quindi provveduto alla redazione delle istruzioni attuative, relativamente ai punti b), f), g), h) ed l).

In data 27 novembre 2009, ai fini della valutazione tecnica preliminare del provvedimento, si sono svolte le consultazioni con le Province, l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCCEM), l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), l'Unione Province Piemontesi (UPP) l'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI), gli organismi di rappresentanza delle Strade del Vino, delle enoteche e delle botteghe del vino del Piemonte.

In data 18/12/2009 è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali.

In data 14/12/2009 è stata sentita la Commissione consiliare competente, che ha espresso parere favorevole.

Tutto ciò premesso

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. Ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29 sono approvate le "Istruzioni attuative per l'applicazione della legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29" di cui all'allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Le istruzioni attuative definiscono i contenuti di cui alla lettera b), comma 1, e lettere a), b), c), ed e), comma 2 dell'art. 13 della l.r. n. 29/2008.

3. Si incarica la Direzione Agricoltura di costituire un gruppo di lavoro per la formulazione di proposte normative di armonizzazione, con le presenti Istruzioni attuative, delle norme regionali vigenti in materia di strade del vino del Piemonte, enoteche regionali, botteghe del vino o cantine comunali e musei etnografico-enologici, affidandone il coordinamento al Settore Sviluppo agroindustriale e distrettuale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato